

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 22147	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Montepulciano sentenza di condanna datata 3.05.2012.				
2°Grado: Corte d'appello di Firenze, sentenza n.1395 del 17.04.2014, conferma il primo grado in ordine alla contestazione di omicidio colposo e dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Nel corso delle operazioni di diradamento di un bosco veniva investito da un abete bianco alto circa 26 metri che stava abbattendo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: bosco
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

Ciò che rileva, indipendentemente dall'obbligo legale di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), è che il rischio di cui trattasi non è stato assolutamente previsto, neanche da quella autocertificazione cui fa riferimento l'imputata. Tale documento, analizzato dal perito, risultava essere "carente in molti suoi aspetti: infatti non analizza elementi fondamentali delle operazioni di taglio e di esbosco. Fra gli elementi non presi in considerazione, e che risulta subito evidente, c'è la valutazione del rischio specifico di intercettazione delle piante in caduta da parte di altre piante. Dall'analisi di tale rischio potevano scaturire misure organizzative del cantiere tali da prevenire e gestire eventuali criticità". In definitiva, come rileva la Corte fiorentina, non esistevano tassative prescrizioni in materia di sicurezza che fossero state imposte dal datore di lavoro e alla cui costante osservanza i lavoratori fossero stati debitamente addestrati. Sul punto la Difesa della ricorrente rileva la carenza di motivazione non essendo stato verificato in concreto se tale asserita genericità di valutazione del rischio abbia contribuito casualmente al determinarsi dell'evento, così come richiede la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio di inidoneità della valutazione dei rischi si deve confrontare con un rigoroso obbligo motivazionale. La stessa giurisprudenza, continua la Difesa, ha, poi, escluso ogni automatismo tra l'accertata violazione e
--

l'evento dannoso verificatosi. Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto dalla mera omissione della previsione nel documento di valutazione dei rischi, dovendo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è verificato. Tra l'altro, si rappresenta che la ricorrente, proprio al fine di valutare correttamente la presenza di rischi, è ricorsa all'ausilio di una società accreditata di Siena, che ha sviluppato il documento, ricorrendo, quindi, ai fini dell'esonero da responsabilità, il principio dell'affidamento nell'altrui condotta. Orbene, la censura, sebbene condivisibile in diritto, non coglie nel segno avendo la Corte del merito collegato, in riferimento a quello specifico rischio, come ampiamente illustrato, la condotta della ricorrente alla causazione dell'evento. Per altro, per completezza di motivazione, per fugare ogni dubbio sulla rilevanza degli inadempimenti contestati alla ricorrente, quale titolare della posizione di garanzia, ha anche analizzato tale profilo tenendo conto della ricostruzione delle modalità dell'infortunio ritenuta dal Tribunale, escludendo, comunque, che l'evento si sarebbe verificato, così come sostenuto con l'appello, per errore del S. V., non potendo tale errore, per i giudici del secondo grado, essere ritenuto imprevedibile. Errore che, invece, trova la sua essenziale spiegazione nel difetto di formazione dei lavoratori e di organizzazione del cantiere. Quanto poi al dedotto principio dell'affidamento, quale esonero da responsabilità, la ricorrente dimentica che il datore di lavoro è l'unico destinatario degli obblighi prevenzionali e, quand'anche abbia delegato ad altri la stesura del documento di valutazione dei rischi, non di meno è tenuto, nel momento della sua attuazione, a verificarne la completezza e l'efficacia, adempimento che l'imputata non ha svolto, attesa l'evidente inadeguatezza del documento, come prima evidenziato. La giurisprudenza di questa Corte ha tratteggiato i contorni ed i contenuti dell'obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questi ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (cfr. Sez. 3[^], sent. n. 4063 del 04/10/2007, Rv. 238540; Sez. 4[^], sent. n. 41997 del 16/11/2006, Rv. 235679). E' possibile evidenziare questo ulteriore principio "In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge".

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio che liquida ex actis in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge.		

Note

quanto alla contestata culpa in vigilando è rimasto provato che l'azienda non aveva predisposto alcuna attività di vigilanza sul cantiere, e per alcuni giorni i due lavoratori hanno operato in condizioni di insicurezza, visto che il lavoro proseguiva nella stessa area in cui numerose piante erano rimaste "sospese", con grave pericolo di caduta, e che tutte le piante erano state tagliate senza una corretta tecnica operativa, e senza il controllo da parte dell'impresa. Mancava una qualsiasi predisposizione, diretta o indiretta (delegata) del controllo delle attività che si stavano svolgendo e di come si stessero svolgendo.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.